

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 949

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2001

—————

Divieto di pubblicazione e diffusione del nome
o dell’immagine dei magistrati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'uso scorretto, irregolare, strumentale dei mezzi di informazione sta diventando sempre più grave, sia con riferimento alla crescente e arbitraria diffusione di notizie coperte dal segreto istruttorio (articolo 326 del codice penale) o che comunque dovrebbero restare ancora riservate (articolo 684 del codice penale), sia in relazione al coinvolgimento di diritti di vario genere, fortemente minacciati dal sempre più ampio fenomeno delle anticipazioni di notizie riguardanti la materia penale, eseguite per motivi che nulla hanno a che fare con il diritto della libertà di stampa e della libera manifestazione del pensiero.

All'uopo, sarebbe sufficiente citare:

il pericolo d'inquinamento probatorio e di maggiori difficoltà per il prosieguo delle indagini;

il coinvolgimento di persone estranee al procedimento trattato dalla notizia;

i pregiudizi del diritto alla difesa, specie nei frequenti casi in cui l'indagato viene a sapere delle indagini a suo carico dalla stampa, prima ancora di esserne informato secondo le norme di rito, e di una sua anticipata colpevolizzazione, precedente a qualsiasi tipo di sentenza;

la instaurazione di processi di piazza, paralleli a quelli giudiziari, con condizionamento di questi ultimi.

È da tempo che si invocano interventi legislativi rimediatori ed anche nei programmi dei Governi di quest'ultimo decennio vi è stato l'impegno di apportare dei correttivi (nuova regolamentazione in tema di intercettazioni telefoniche).

Senza voler entrare nel merito di proposte che, comunque, per la loro maggiore complessità, richiederebbero tempi certamente

non brevi, con il presente disegno di legge si intende offrire un rimedio di facilissima attuazione, limitato al solo e chiaro divieto di pubblicare o di diffondere il nome o l'immagine dei magistrati che si occupano dei procedimenti trattati dalla notizia di stampa.

Lo scopo più diretto e principale della iniziativa è evidente: tutelare, oltre che l'incolumità, anche la tranquillità e la serenità di cui hanno bisogno i magistrati, soprattutto quelli impegnati in indagini complesse e delicate.

Considerando quanto qui di seguito brevemente viene esposto, si intuisce, però, che il disegno di legge, composto di un unico articolo, se approvato, viene anche indirettamente a salvaguardare, se non tutti, la maggior parte degli altri diritti minacciati dalla indiscriminata anticipazione della notizia in materia penale.

Oltretutto, il divieto non viene a ledere alcuna posizione soggettiva degna di tutela, ma semmai a scoraggiare risultati che, se pur non sempre disdicevoli, tuttavia meritano comunque disapprovazione, perchè conseguiti, con l'uso strumentale della stampa, nell'interesse di pochi e in danno di molti soggetti.

Il problema in esame viene, infatti, nella maggior parte dei casi ricondotto a una certa parte della magistratura che, attraverso l'anticipazione delle notizie riguardanti i procedimenti da essa stessa gestiti, mira a conseguire vantaggi personali.

Se si escludono gli sporadici casi di patrocinatori legali pronti a farsi pubblicità a scapito dei loro stessi assistiti o di segretari giudiziari corrotti, nonchè quelli ancor più rari di giornalisti dai pochi scrupoli o dalla scarsa professionalità, il cui *prodest* porta allo stesso magistrato reso noto dai mezzi d'informazione, in occasione della diffusione

della notizia del procedimento - quasi sempre in fase di indagini preliminari - a lui assegnato.

Soprattutto il *cui prodest* porta a quei magistrati - per fortuna ancora pochi - che, contrariamente alla maggior parte dei colleghi che scrupolosamente osservano le norme di riservatezza e del segreto istruttorio, cercano o comunque non disdegnano di allacciare con i *mass media* rapporti privilegiati per scopi egoistici.

Nella migliore delle ipotesi, per «tenersi buona» la stampa, sia perchè, fornendo notizie di «prima mano», possono poi a loro volta essere preferiti nell'averne dal giornalista «introdotto» in tutti gli ambienti informazioni utili al prosieguo delle indagini; sia perchè, in caso di qualche «incidente di percorso», possono contare sul giornalista «amico» per opportune «coperture»; in ogni caso, per appagare «l'umana vanità, stimolata dalla notorietà fornita dal nome e dalla fotografia sul giornale, passando per il convincimento di poter fare in tal modo più facilmente carriera», nonchè di poter acquisire consenso popolare, specie quando la materia penale è particolarmente delicata. E, purtroppo, tale convinzione non è smentita dai fatti.

Ebbene, impedire che, nel dare notizia del procedimento, si pubblichi o si diffonda il nome e l'immagine dei magistrati in esso impegnati, vuol significare, innanzitutto, tutelare l'incolumità, la sicurezza e la tranquillità degli stessi magistrati, la maggior parte dei quali è aliena dal clamore della stampa; poi, scoraggiare la mania della anticipazione della notizia e, per l'effetto, evitare che siano posti a rischio diritti di primaria importanza; infine, portare giovamento all'indipendenza e all'autonomia dell'intera magistratura, sempre più sottoposta a generalizzate censure di mania di protagonismo e di arbitrari sconfinamenti di potere, per colpa di una esigua parte di essa alla ricerca di interessata notorietà.

A fronte di tutti questi aspetti positivi, l'iniziativa non comporta alcun pericolo per i diritti della libertà di stampa e della libera manifestazione del pensiero.

L'esponente del settore dell'informazione, nell'esercizio della sua attività, potrà continuare liberamente ad informare la pubblica opinione dei procedimenti, con l'osservanza delle sole norme vigenti.

Quanto, poi, alla libera manifestazione del pensiero, non va dimenticato che se è vero che trattasi di diritto riconosciuto a tutti i cittadini, e, quindi, anche ai magistrati, i quali devono essere lasciati liberi di poterlo esercitare con qualsiasi mezzo, è anche vero che i magistrati, soprattutto se inquirenti, a differenza di ogni altro comune cittadino, trovano facile accesso alla «tribuna stampa» in virtù della loro particolare attività (segnatamente investigativa); sicchè, quando utilizzano i mezzi di informazione nell'ambito di questa speciale loro professione, non lo fanno per esprimere il proprio libero pensiero, ma unicamente per dare, nei limiti consentiti, pubblica contezza della amministrazione della giustizia. Il che non viene minimamente messo in discussione dal presente disegno di legge.

È opportuno, infine, ricordare che già nella passata legislatura il relatore dell'allora maggioranza di centrosinistra del disegno di legge n. 3807 approvato con il titolo; *"Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale"* nel dare il proprio parere favorevole al comma aggiuntivo dell'articolo 114 del codice di procedura penale sul «divieto di pubblicazione di atti ed immagini», aveva anche espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo così come oggi formulato dal presente disegno di legge, facendo osservare peraltro che la sanzione penale richiamata dalla proposta è quella prevista per un illecito contravvenzionale, oggetto come tale di oblazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 684 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 684-bis. - (*Divieto di pubblicazione del nome o dell'immagine dei magistrati*). - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari, pubblica il nome o l'immagine dei magistrati che svolgono nel procedimento penale in corso le funzioni di pubblico ministero o di giudice delle indagini preliminari, è punito con la pena prevista dall'articolo 684».